REGOLAMENTO (CEE) N. 2767/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei «prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2759/75, son fissati dei prezzi limite solo per alcuni prodotti del settore delle carni suine; che questi prodotti figurano nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati (2);

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 prevede l'instaurazione di un sistema detto dei «prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari per i prodotti per i quali non è stato stabilito un prezzo limite, detti «prodotti derivati»;

considerando che i prodotti derivati consistono in carni suine o contengono, in misura più o meno grande, parti della carcassa; che perciò il loro prezzo si trova normalmente in una certa relazione con il prezzo di queste carni o tagli; che questa relazione si riflette nel rapporto esistente fra i prelievi loro applicabili;

considerando che è quindi possibile derivare, per mezzo del coefficiente che esprime questo rapporto, l'importo supplementare per il prodotto derivato dall'importo supplementare per il prodotto pilota con il quale esiste normalmente la relazione di prezzo di cui sopra; che è necessario applicare questo importo supplementare derivato quando le offerte franco frontiera per il prodotto derivato evolvono parallelamente a quelle per il prodotto pilota;

considerando che, data la composizione di alcuni prodotti derivati, è opportuno prevedere per essi più prodotti pilota; che per evitare che la protezione fornita dall'importo supplementare del prodotto pilota sia utilizzata a fini diversi da quelli suoi propri, occorre applicare, in caso di fissazione di importi supplementari per più prodotti pilota, l'importo supplementare derivato più elevato; che, per i prodotti derivati contenenti una proporzione considerevole di lardo, occorre tuttavia aggiungere l'importo supplementare derivato dal lardo a quello derivato da un altro prodotto pilota, dato che i coefficienti di derivazione sono fissati tenendo conto del fatto che il prodotto derivato è composto di lardo e di carni;

considerando che il sistema di prodotti pilota e di prodotti derivati non deve escludere la possibilità di fissare un importo supplementare per il prodotto derivato quando il livello di prezzo del prodotto pilota non giustifica la fissazione di tale importo per quest' ultimo; che in effetti è possibile che il prodotto derivato sia offerto ad un prezzo inferiore a quello che risulta dal normale rapporto fra il prezzo dei prodotti pilota e quello dei prodotti derivati;

considerando che per alcuni prodotti del settore delle carni suine non è opportuno fissare importi supplementari, data la loro scarsa importanza economica o il consolidamento dell'aliquota dei dazi doganali in sede di GATT,

considerando che, data la loro importanza negli scambi della Comunità, occorre specificare le suddivisioni per il bacon ed i prodotti analoghi, nonché fissare i criteri qualitativi per tali prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti pilota e i prodotti derivati che si riferiscono a ciascuno di essi, sono determinati nell'allegato I. Essi sono ricavati dall'elenco che figura nell'allegato II.

Articolo 2

1. Nel caso in cui venga fissato un importo supplementare per un prodotto pilota, il prelievo del pro-

(1) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Vedasi pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

dotto derivato è aumentato di un importo supplementare allorché le offerte franco frontiera della Comunità per il prodotto derivato evolvono parallelamente a quelle per il prodotto pilota.

2. L'importo supplementare si determina:

a) sia moltiplicando l'importo supplementare relativo al prodotto pilota per il coefficiente applicabile al prodotto derivato, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 3;

b) sia tenendo conto della differenza del livello delle offerte franco frontiera del prodotto derivato rispetto al livello normale dei prezzi all'importazione del prodotto stesso.

3. Se per un prodotto derivato si prevedono più prodotti pilota diversi dal lardo, l'importo supplementare per il prodotto derivato è pari all'importo più elevato ottenuto moltiplicando per il coefficiente applicabile in ogni caso l'importo supplementare relativo a ciascuno dei prodotti pilota menzionati.

Se per un prodotto derivato, il lardo è previsto come prodotto pilota tra altri, l'importo supplementare per il prodotto derivato è pari alla somma:

— dell'importo ottenuto moltiplicando per il coefficiente applicabile l'importo supplementare relativo al lardo,

— dell'importo più elevato ottenuto moltiplicando per il coefficiente applicabile in ogni caso l'mporto supplementare relativo a ciascuno dei prodotti pilota diversi dal lardo.

4. Se per il prodotto pilota non è stato fissato un importo supplementare, tale importo può essere fissato per un prodotto derivato se le offerte franco frontiera per questo prodotto non corrispondono al normale rapporto tra il prezzo del prodotto pilota e quello del prodotto derivato.

In questo caso, l'importo supplementare è quello necessario per ristabilire il normale rapporto tra il prezzo del prodotto pilota e quello del prodotto derivato.

Articolo 3

1. Per quanto riguarda i prodotti enumerati all' articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2759/75 e che sono prodotti derivati, il coefficiente è ottenuto dividendo il coefficiente utilizzato per calcolare il prelievo per il prodotto derivato considerato, per il coefficiente utilizzato per il prodotto pilota.

2. Il coefficiente dei prodotti enumerati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2759/75, è calcolato tenendo conto del rapporto tra il prelievo per il prodotto derivato e il prelievo per il prodotto pilota e se necessario della composizione del prodotto derivato.

Articolo 4

1. Ai sensi del presente regolamento sono considerati:

a) «mezzena bacon», la mezzena di suino presentata senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma;

b) «3/4 anteriori», la mezzena bacon senza il prosciutto, anche non disossata;

c) «3/4 posteriori», la mezzena bacon senza la spalla, anche non disossata;

d) «parti centrali», la mezzena bacon senza il prosciutto e la spalla, anche non disossata.

2. Ai sensi delle sottovoci 02.06 B I b) 3, 4, 5, 6 e 7 della tariffa doganale comune, sono considerati leggermente secchi o affumicati i prodotti in cui il rapporto acqua/proteine nella carne è superiore a 2,8. È considerato tenore in proteine il tenore in azoto moltiplicato per il fattore 6,25.

Il tenore in azoto è determinato secondo il metodo ISO PR n. 1233.

Articolo 5

1. Il regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, che stabilisce le norme generali relative al sistema detto dei «prodotti pilota e prodotti derivati» che consente la fissazione di importi supplementari nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3158/73 (2), è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

---

(1) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.
(2) GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti pilota e dei prodotti derivati dai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del presente regolamento	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 1	Carni della specie suina domestica, in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: 6. altre: bb) non nominate
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia: 7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 7. altre: aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) non nominate
Prodotto pilota	02.01 A III a) 2	Prosciutti, anche in parti, non disossati
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate: 6. altre: bb) non nominate
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia: 7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate: 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati: aa) leggermente secchi o leggermente affumicati bb) altri 7. altre: aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) non nominate
	16.01 B I	Salsicce, salami e simili, di carni di frattaglie o di sangue: altre: Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del presente regolamento	Designazione dei prodotti
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
		aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti
		cc) altre
Prodotto pilota	02.01 A III a) 3	Spalle, anche in parti, non disossate
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
		6. altre:
		bb) non nominate
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
		7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		4. Spalle, anche in parti, non disossate:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) altre
		7. altre:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) non nominate
	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	B	altre:
	I	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti
	II	non nominati
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
		bb) Spalle, anche in parti
		cc) altre
		2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine
		3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del presente regolamento	Designazione dei prodotti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 4	Lombate, anche in parti, non disossate
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
		6. altre:
		bb) non nominate
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
		7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		5. Lombate, anche in parti, non disossate:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) altre
		7. altre:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) non nominate
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
		aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti
Prodotto pilota	02.01 A III a) 5	Pancette (ventresche), anche in parti
Prodotti derivati	02.01 A III a)	Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:
		6. altre:
		bb) non nominate
	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
		7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		6. Pancette (ventresche), anche in parti:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) altre
		7. altre:
		aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		bb) non nominate
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		2. 40 % o più e meno di 80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine

	Numero della nomenclatura dell'allegato II del presente regolamento	Designazione dei prodotti
	16.02 (segue)	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi qualunque sia la loro natura e la loro origine
Prodotto pilota	02.05 A I	Lardo fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia
Prodotti derivati	02.05 A II	Lardo secco o affumicato
	02.05 B	Grasso di maiale
	16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	B	altri:
	I	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti
	II	non nominati
	16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	B	altre:
	III	non nominate:
		a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
		1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine: cc) altre
		2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine
		3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi qualunque sia la loro natura e la loro origine
Prodotto pilota	02.06 B I a) 2 aa)	Mezzene bacon
Prodotti derivati	02.06 B I a)	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia:
		2. bb) 3/4 anteriori cc) 3/4 posteriori o parti centrali
		7. altre
	02.06 B I b)	Carni della specie suina domestica, secche o affumicate:
		2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali: aa) mezzene bacon bb) 3/4 anteriori cc) 3/4 posteriori o parti centrali
		3. Prosciutti, anche in parti, non disossati: aa) leggermente secchi o leggermente affumicati
		4. Spalle, anche in parti, non disossate: aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		5. Lombate, anche in parti, non disossate: aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		6. Pancette (ventresche), anche in parti: aa) leggermente secche o leggermente affumicate
		7. altre aa) leggermente secche o leggermente affumicate

ALLEGATO II

Elenco completo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
a) 01.03	Animali vivi della specie suina:
	A. delle specie domestiche:
	II. altri:
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta
	b) non nominati
b) 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:
	A. Carni:
	III. della specie suina:
	a) domestica:
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati
	3. Spalle, anche in parti, non disossate
	4. Lombate, anche in parti, non disossate
	5. Pancette (ventresche), anche in parti
	6. altre:
	aa) disossate e congelate
	bb) non nominate
	B. Frattaglie:
	II. altre:
	c) della specie suina domestica:
	1. Teste, anche in parti; gole
	2. Zampe; code
	3. Rognoni
	4. Fegati
	5. Cuori; lingue; polmoni
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme
	7. altre
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:
	A. Lardo:
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia
	II. secco o affumicato
	B. Grasso di maiale

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate: B. della specie suina domestica: I. Carni: a) salate o in salamoia: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali: aa) Mezzene bacon bb) 3/4 anteriori cc) 3/4 posteriori o parti centrali 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati 4. Spalle, anche in parti, non disossate 5. Lombate, anche in parti, non disossate 6. Pancette (ventresche), anche in parti 7. altre b) secche o affumicate: 1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna 2. Mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali: aa) Mezzene bacon bb) 3/4 anteriori cc) 3/4 posteriori o parti centrali 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati: aa) leggermente secchi o leggermente affumicati bb) altri 4. Spalle, anche in parti, non disossate: aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) altre 5. Lombate, anche in parti, non disossate: aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) altre 6. Pancette (ventresche), anche in parti: aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) altre 7. altre: aa) leggermente secche o leggermente affumicate bb) non nominate II. Frattaglie: a) Teste, anche in parti; gole b) Zampe, code c) Rognoni d) Fegati e) Cuori; lingue; polmoni f) Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee ed esofagi, il tutto assieme g) altre

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:
	A. Strutto e altri grassi di maiale:
	I. destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana (a)
	II. altri
c) 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:
	A. di fegato
	B. altri (b):
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti
	II. non nominati
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:
	A. di fegato:
	II. altre
	B. altre:
	III. non nominate:
	a) contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:
	1. 80 % o più di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine:
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti
	bb) Spalle, anche in parti
	cc) altre
	2. 40 % o più e meno di 80 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura e la loro origine
	3. meno di 40 % di carni e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo e i grassi, qualunque sia la loro origine

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Il prelievo applicabile alle salsicce, presentate in recipienti contenenti anche un liquido di conservazione, è riscosso sul peso netto senza tener conto del suddetto liquido.